

Addì, 25 luglio 2011



Tra

la Direzione dello stabilimento Cassino Plant (unità produttiva di Piedimonte S. Germano e unità produttiva "Unità Sottogruppi Lastratura" di Cassino e Villa S.Lucia) di Fiat Group Automobiles s.p.a.,

assistita dalla Unindustria Confindustria di Frosinone,

e

le OO.SS. FIM, FIOM, UILM, FISMIC

e le RSU interessate,

premessi che, l'Azienda ha attivato, anche tramite la Unindustria Confindustria di Frosinone, con lettera del 25 luglio 2011 una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 24 e 4 della Legge 223/1991 per la collocazione in mobilità di 80 lavoratori dello stabilimento Cassino Plant (unità produttiva di Piedimonte S.Germano e unità produttiva "Unità Sottogruppi Lastratura" di Cassino e Villa S.Lucia), è stato svolto l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della Legge 223/1991 e concordato quanto segue.

Le Parti convengono come criterio di individuazione dei lavoratori coinvolti dalla mobilità, in base a quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della Legge 223/91, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, il possesso dei requisiti di pensionamento al momento della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la possibilità di raggiungere i requisiti di pensionamento nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7, commi 1 e 2, Legge 223/91.

Il provvedimento concerne 80 lavoratori ed è determinato dalla necessità di realizzare gli obiettivi di ulteriore miglioramento delle condizioni di competitività dello stabilimento e anche di contenere il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e aumentare il livello di saturazione degli addetti, nell'ambito del piano di contenimento dei costi di struttura e di funzionamento, collocando in mobilità lavoratori non più riconvertibili su sistemi industriali, informatici e gestionali a tecnologia avanzata.

Fermo restando il criterio sopra definito per l'individuazione dei lavoratori che saranno collocati in mobilità e tenuto conto che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva si terrà conto di tutti i periodi - compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla documentazione in possesso

Handwritten signatures and notes throughout the document, including a large signature at the top left and several vertical signatures on the right side.

dell'azienda, essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, al reperimento di ulteriori dati presso gli Istituti Previdenziali - le Parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti a modifica o integrazione di quanto risultante all'azienda, anche dichiarando autonomamente di trovarsi in possesso delle prescritte condizioni per accedere al trattamento di quiescenza entro i periodi di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicati, sollevando l'azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 223/91, a integrazione del criterio di individuazione dei lavoratori che possono essere collocati in mobilità sopra definito, le Parti convengono che, nell'ambito del numero complessivo di persone da collocare in mobilità dichiarato, possano inoltre essere favorite, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e con le specifiche competenze professionali e nell'ambito del periodo massimo di mobilità ex art. 7, comma 1 e 2, della Legge 223/91, eventuali scelte individuali.

Le Parti convengono inoltre che l'Azienda riconoscerà ai lavoratori individuati in base ai criteri di cui sopra un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo, ragguagliato alle fasce retributive degli stessi e al periodo previsto per la loro permanenza in mobilità, secondo gli importi definiti nella tabella allegata, che è parte integrante del presente accordo (Allegato 1).

L'erogazione degli importi così definiti sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore, del verbale di conciliazione, ex artt. 410 o 411, comma 3, c.p.c., i cui fac-simile sono allegati al presente accordo, di cui sono parte integrante (Allegati 2 e 2bis e 3 e 3bis). Le modalità di sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 411, comma 3, c.p.c. sono espresse dalla procedura contenuta nell'Allegato 4, che costituisce anch'esso parte integrante del presente accordo.

Le Parti si danno inoltre atto che, in occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra, potranno anche essere definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro, come previsto dai punti 4 e 5 dei verbali di conciliazione sopra indicati in Allegato 2 e 3.

Al fine di consentire un'efficace gestione delle uscite sulla base dei previsti tempi di maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le Parti convengono che i lavoratori saranno collocati in mobilità nell'ambito dell'attuale procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge 236/93, a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale ed entro il 31 dicembre 2011.

Sempre allo stesso fine, nel rispetto del criterio sopra definito, le Parti concordano che, fermo restando il numero complessivo massimo di 80 lavoratori da collocare in mobilità, la ripartizione degli stessi possa subire modificazioni circa le aree e



Handwritten signatures and notes in various colors (black, blue, red) are scattered throughout the page, including names like 'Antonio...', 'Della...', and 'Francesco...'. There are also some illegible scribbles and initials.

Antonio Bucci

qualifiche in cui gli stessi sono stati individuati in avvio della procedura, anche mediante compensazioni realizzate attraverso casi di mobilità interna al comprensorio di Cassino.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 4, della Legge 223/1991 e all'art. 8 comma 8, della Legge 236/1993, le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, convenendo sulla necessità di collocare in mobilità 80 lavoratori dello stabilimento Cassino Plant (unità produttiva di Piedimonte S.Germano e unità produttiva "Unità Sottogruppi Lastratura" di Cassino e Villa S.Lucia).

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Azienda

[Handwritten signatures for the company]

Per FIM

[Handwritten signature for FIM]

FIOM

UILM

FISMIC

[Handwritten signatures for FIOM, UILM, FISMIC]



Per Unindustria Confindustria Frosinone

[Handwritten signatures for Unindustria Confindustria Frosinone]

Per le RSU

[Handwritten signatures for the RSU]

Antonio Busico
 Allegato 1

[Signature]

Importi lordi di incentivazione all'esodo erogabili a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 410 o art. 411, 3° comma, del c.p.c.

[Handwritten notes on the left margin]

ANNI DI MOBILITA'	1a FASCIA	2a FASCIA	3a FASCIA	4a FASCIA	5a FASCIA
	fino a € 16.526,62	da € 16.526,63 a € 21.691,19	da € 21.691,20 a € 26.855,76	da € 26.855,77 a € 32.020,33	oltre € 32.020,33
1° anno	€ 2.744,97	€ 4.191,05	€ 6.386,51	€ 10.001,70	€ 12.170,82
2°, 3° e 4° anno	€ 4.509,70	€ 5.955,78	€ 8.507,08	€ 12.122,28	€ 14.291,40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per i periodi di mobilità inferiori all'anno gli importi saranno proporzionalmente ridotti

[Large area of handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Allegato 2

VERBALE DI CONCILIAZIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Addialle orepresso la Direzione Provinciale del Lavoro dinanzi alla
Commissione Provinciale di Conciliazione istituita ai sensi dell'art. 410 cpc così come modificato dal
D.Lgs 80/98, così composta:

Sig.....
Sig.....
Sig.....
Sono comparsi

Presidente
Rappresentante del datore di Lavoro
Rappresentante dei lavoratori

- la Società Fiat Group Automobiles S.p.A., partita IVAin persona del Sig.
in qualità di procuratore a mezzo procura notaio repertorio n° rilasciata in data

e

il lavoratore Sig..... nato aildipendente della Fiat Group
Automobiles S.p.A. dal..... identificato a mezzo documento..... Cod.
Fiscale.....per discutere della vertenza avente ad oggetto la risoluzione del
rapporto di lavoro

premessi che

- con lettera del 29 gennaio 2010 l'Azienda ha attivato una procedura per riduzione del personale
riguardante complessivamente 500 lavoratori;

- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al suddetto
licenziamento collettivo di 500 lavoratori di cui alla suddetta procedura;

il Sig..... è alle dipendenze della Fiat Group Automobiles S.p.A.;

in conformità con quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale stipulato in data
....., con raccomandata a mano in data odierna la Società ha comunicato il licenziamento
del lavoratore in epigrafe con conseguente collocazione in mobilità avente effetto dal
.....;

- il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo
sindacale e, per l'effetto, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di
una somma a titolo di incentivazione all'esodo.

Le parti convengono quanto segue:

1. il Sig. accetta il licenziamento intimatogli con lettera del con conseguente
collocazione in mobilità;

(Handwritten signatures and notes are present throughout the document, including a large signature at the top left, a signature on the right side, and several signatures at the bottom.)

[Handwritten signatures]

- 4. a fronte ed a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al Sig., l'ulteriore importo forfetario lordo di € 650 (seicentocinquanta/00), che anch'esso sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR;
- 5. in particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal punto 4 il Sig. dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti della Fiat Group Automobiles S.p.A. e nei confronti delle altre società facenti parte del Gruppo FIAT ad ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possano trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per la Società

Il Lavoratore

.....

.....

Per Confindustria di Frosinone

Per l'Organizzazione Sindacale

.....

.....

[Handwritten signature]

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

- Per l'Azienda, il Sig. identificato a mezzo documento (Carta di Identità) n°
rilasciato dal Comune di in data

- Il lavoratore, Sig. identificato a mezzo documento (Carta di Identità) n°
rilasciato dal Comune di in data

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Allegato 3 bis

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
EX ART. 411, COMMA 3, C.P.C.
CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO SINDACALE DEL

Addi presso la Confindustria di Frosinone si sono incontrati:

- la Società Fiat Group Automobiles S.p.A., partita IVA..... in persona del Sig., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio repertorio n° rilasciata in data
- la Confindustria di Frosinone, in persona del Sig.
- il lavoratore Sig..... nato a il Cod. Fiscale.....
- il Sig..... in qualità di rappresentante dell'Organizzazione Sindacale come da comunicazione di incarico della suddetta O.S.

premessi che

- con lettera del 29 gennaio 2010 l'Azienda ha attivato una procedura per riduzione del personale riguardante complessivamente 500 lavoratori;
- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al licenziamento collettivo di 500 lavoratori di cui alla suddetta procedura;
- il Sig. è alle dipendenze della Fiat Group Automobiles S.p.A.;
- in conformità con quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale stipulato in data....., con raccomandata a mano in data odierna la Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con conseguente collocazione in mobilità avente effetto dal
- il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo sindacale e, per l'effetto, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo.

Le parti convengono quanto segue:

1. il Sig. accetta il licenziamento intimatogli con lettera del con conseguente collocazione in mobilità;
2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via conciliativa quale incentivo all'esodo al Sig. l'importo forfetario lordo di €, che sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR, secondo le modalità contrattuali in atto;
3. il Sig., con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2, dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede all'impugnazione sia del provvedimento di collocazione in mobilità, sia della conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con Fiat Group Automobiles S.p.A. Il Sig..... rinuncia altresì espressamente a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento all'attuazione del disposto dell'art. 15

[Extensive handwritten signatures and notes throughout the document]

Allegato 4
[Handwritten signatures]

Procedura per la sottoscrizione del
verbale di conciliazione
in sede sindacale ex art. 411, 3 comma, c.p.c.

[Handwritten signature]

1. La sottoscrizione può avvenire con la presenza di tutte le quattro parti (Società, Confindustria di Frosinone, Lavoratore e un rappresentante per le OO.SS. firmatarie dell'accordo) presso la sede aziendale.
2. Le OO.SS. firmatarie dell'accordo devono comunicare alla Confindustria di Frosinone ed alla Società i nominativi dei loro incaricati a rappresentarle nelle conciliazioni.
3. Occorre consegnare lettera raccomandata del licenziamento al lavoratore con contestuale collocazione in mobilità, che deve essere firmata per ricevuta.
4. A partire dallo stesso giorno della consegna di cui sopra potrà essere sottoscritto il verbale di conciliazione.
5. I verbali saranno sottoscritti in originale in sette copie.
6. Un originale sarà tenuto dalla Società, uno dal lavoratore, uno dalla O.S. interessata e i restanti dalla Confindustria di Frosinone, per l'eventuale deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro in caso di necessità.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]